

SALARIS. Appoggiando le istanze fatte dall'onorevole Malenchini, ed accolte dall'onorevole presidente del Consiglio, io dimanderei solamente alla Commissione qual sia la somma che intenderebbe di iscrivere nel bilancio; dappoichè, se non vado errato, nell'esercizio trascorso nulla fu negato all'opera pia di Livorno, essendo stata la somma cancellata dal bilancio di quello esercizio. Giustizia vorrebbe oggi che s'inscrivesse non solo quella che le spetta pel corrente esercizio, ma anche quella di cui fu privata ingiustamente nell'esercizio trascorso.

Quindi non sarebbe da iscrivere nel bilancio la somma di 15,000, ma di 30,000 lire.

Questo è quello che io volevo sapere.

NERVO, relatore. Soggiungerò poche parole per dare uno schiarimento all'onorevole Malenchini.

Come egli ha inteso, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto che la legge amministrativa non ha rinvocate le disposizioni generali dell'articolo 14 della legge del 1862. Io ho accennato l'avviso della maggioranza della Commissione; se dovessi poi esprimere il mio avviso in particolare, io credo che debba essere continuato il pagamento di queste annualità finchè non venga provveduto diversamente; questa è la mia convinzione.

L'avviso della Commissione generale su questa questione si fonda eziandio sulla circostanza che, essendo assai numerose le questioni di simil genere, bisogna andare molto a rilento, anche con la buona disposizione di rendere giustizia a chi è dovuta, prima di pronunciare in modo definitivo.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Veramente è una circostanza eccezionale. Nella legge del 1862 non sono contemplate altre opere pie che quella di Livorno; dunque non si pregiudica qualunque deliberazione che si possa prendere rispetto ad altri stabilimenti. Credo quindi che la Camera, senza tema di incorrere in questo pericolo, possa prendere un partito favorevole relativamente all'istituto di cui si tratta.

SANGUINETTI. Io intendo rivolgere una domanda all'onorevole ministro per l'interno e per le finanze, ed è questa. La questione che si sta ora agitando sarà riprodotta in altri bilanci; quindi io lo pregherei prima che venga in discussione il bilancio del 1868, che egli voglia presentare un progetto di legge per definire in modo assoluto questa vertenza; se vi saranno dei diritti, allora lo Stato assegnerà una rendita, oppure un capitale; se non ci sarà diritto, allora il sussidio dovrà cessare. Io credo che questioni di questa fatta si devono, a misura che si presentano, fare scomparire; dobbiamo affrontarle e risolverle. Per questo io lo prego di voler promettere di presentare un progetto di legge per definire in modo assoluto la questione, ed intanto voterò provvisoriamente il sussidio.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, mi-

nistro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Non potrei presentare un progetto di legge, perchè si tratta di cosa particolare. Se si eccettua la condizione dell'opera pia di Livorno, che è speciale perchè è frutto di questa legge del 1862, tutte le altre sono nella condizione di qualunque creditore. O la Camera crede che si tratti di un titolo particolare, ed allora essa deve stanziare il sussidio; oppure è d'avviso che non vi sia ragione di credito, ed allora non deve allogarlo.

Bisogna decidere dunque caso per caso, perchè non tutte le opere pie che pretendono di avere dei crediti si trovano nelle stesse condizioni. Può essere che l'opera pia di Livorno abbia un titolo che sia indiscutibile, e che si debba per conseguenza darle ragione e pagarle ciò che deve avere. Può essere che un altro consimile istituto, il quale muova le stesse pretese si trovi in condizione diversa, e che il suo titolo non sia valevole, ed allora rimane sempre aperta la via dinanzi ai tribunali.

Ora si tratta di vedere se quando lo Stato ha la convinzione che un titolo è valido, e che dà ragione ad un'opera pia conferendole il diritto di farsi pagare, se convenga che lo Stato si faccia citare dinanzi ai tribunali per poi essere condannato.

Dunque l'unica via che si possa seguire è quella di esaminare caso per caso; e quando il Governo creda che realmente quell'opera pia possa avere dei diritti, allora egli deve proporre alla Camera uno stanziamento apposito. Se all'incontro egli è convinto che quell'istituto non ha ragione alcuna, non ha che a respingere le sue pretese, salvo a quello stabilimento, se stima di aver ragioni fondate, di ricorrere ai tribunali ed attendere il giudizio che verrà pronunciato.

Questo è il solo partito a cui conviene appigliarsi. Il presentare a tal uopo un progetto di legge non è cosa opportuna.

SANGUINETTI. L'onorevole presidente del Consiglio non ha ben compreso quello che io volevo accennare. Ciò che volevo dire è questo: che ora si lasci indecisa la questione e si lasci indecisa appunto perchè la Commissione non ha davanti agli occhi i titoli necessari onde formarsi un vero e sicuro criterio circa il debito dello Stato ed il diritto di quest'opera pia.

Io domandava all'onorevole presidente del Consiglio che volesse presentare un progetto di legge relativamente a questo unico istituto, perchè dico: se questo istituto ha dei diritti, è meglio sieno definitivamente riconosciuti e soddisfatti; se no si radi il sussidio dai bilanci futuri.

Se il diritto si fonda solo sopra una legge che non abbia per base titolo oneroso, si abroghi la legge. Del resto io non insisto in questo. Io dunque formulo così la mia preghiera. Lo prego che voglia nell'occasione del bilancio del 1868 preparare i documenti necessari onde la Commissione del bilancio possa dire in modo